

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 28 (ventotto) gennaio 2014 (duemilaquattordici) alle ore 20.00 presso la sede sociale a Latisana in via Goldoni 22, si riunisce l'assemblea straordinaria dell'Associazione Alzheimer Basso Friuli e Veneto Orientale, regolarmente convocata a norma dello statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 Modifica dello statuto
- 2 Varie ed eventuali

Constatata la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, presenti di persona o per delega, la presidente dell'Associazione Ausilia Maria Zuppichin dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti dell'ordine del giorno. A norma dello Statuto la stessa, assume la carica di presidente e chiama a fungere da segretario la signora Marletta Domenica che accetta.

Iniziando quindi la discussione sui punti all'ordine del giorno la Presidente informa che il Centro Servizi Volontariato sede di Udine, interpellato in merito ad una consulenza sulle attività in programma, ha consigliato la modifica dello statuto sia per le nuove disposizioni regionali che per specificare più in dettaglio le attività istituzionali. Ha consigliato inoltre di aggiungere al nome la dicitura ONLUS. Si provvede a una revisione e risistemazione dello statuto in vigore articolo per articolo. L'Assemblea delibera inoltre all'unanimità che le persone da seguire sono non solo quelle affette da malattia di Alzheimer ma anche quelle affette da altre forme di demenza. Lo statuto viene modificato di conseguenza.

Dopo breve discussione, senza che alcuno abbia a chiedere che proprie dichiarazioni vengano messe a verbale, L'Assemblea, concordando con quanto proposto dal Presidente, delibera all'unanimità di modificare lo statuto sociale come da modello che si



allega al presente verbale sotto la lettera "A" e di aggiungere al nome dell'associazione la dicitura ONLUS.

Dà infine mandato al Presidente di porre in essere tutti i conseguenti necessari adempimenti. Non essendoci null'altro su cui discutere e deliberare la riunione ha termine alle ore 21,00 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Si chiede la registrazione del presente verbale e suoi allegati in esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dall'art. 8 della Legge 266/1991.

ISCR. N. 846 DEL REGISTRO DEL VOLONTARIATO DEL F.M.U. VENEZIA GIULIA

il segretario

Domenica Marletta

Domenica Marletta

il presidente

Ausilia Maria Zuppichin

Ausilia Maria Zuppichin

Registrato a Latisana nell'interesse delle parti
contraenti il 3 FEB. 2014 al n. 158
serie 3 atti in v. liquidati
€ ESENTE (ONLUS)
di cui € _____ per imposta ipotecaria
20 ey



P. IL DIRETTORE PROVINCIALE
Eliana Modermac
L'addetto

IL FUNZIONARIO
Vito Modesto ATTORRE

STATUTO

Art.1

1.1 E' costituita, con sede a Latisana, provincia di Udine, via Goldoni 22, un'Associazione di volontariato senza fini di lucro denominata "ALZHEIMER BASSO FRIULI E VENETO ORIENTALE- ONLUS"

1.2 L'Associazione ha durata illimitata, opera nell'ambito territoriale della Repubblica italiana e in particolare della Regione Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.

1.3 L'Associazione, nello Statuto e nell'Attività, si uniforma ai criteri indicati nella legge 11 agosto 1991 e successive modifiche e integrazioni nonché alle leggi regionali vigenti ed agisce nei limiti delle leggi statali, regionali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico;

1.4 L'associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico- partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti;

1.5 I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed alla attività dell'associazione

1.6 L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art.2


2.1 L'Associazione ALZHEIMER BASSO FRIULI E VENETO ORIENTALE -ONLUS si propone di:

- a) Informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionali coinvolte nella malattia di Alzheimer e altre forme di demenza;
- b) Assistere e sostenere i malati di Alzheimer e altre forme di demenza e i loro familiari diventandone un punto di collegamento e coordinamento;
- c) Tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione;
- d) Promuovere la nascita di Centri pilota per la diagnosi e l'assistenza e per la formazione di personale socio-sanitario specializzato.
- e) Informare, formare e sostenere i familiari delle persone affette da demenza, e tutti coloro che siano interessati a tali patologie al fine di conoscere la malattia, gestirne i sintomi e fare le scelte assistenziali più adeguate.

Art.3

3.1 Per conseguire le proprie finalità, avvalendosi eventualmente di appositi comitati l'Associazione ALZHEIMER BASSO FRIULI E VENETO ORIENTALE -ONLUS

- a) Promuove la diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato sia nell'ambito familiare che presso Enti pubblici e privati;
- b) Promuove una continua diffusione di informazione sulla malattia di Alzheimer e altre forme di demenza e sulle disastrose conseguenze emotive ed economiche ai familiari, al fine di modificare progressivamente la sensibilità pubblica sul problema;
- c) Formula risposte operative alle Istituzioni pubbliche, traducibili in norme legislative;
- d) Collabora ed eventualmente promuove ogni proposta scientifica che sia di almeno



potenziale utilità al malato e alla sua famiglia e salvaguardi in ogni caso la sua persona fisica e morale;

e) collabora con le figure professionali quali giuristi, geriatri neurologi, psichiatri psicologi, assistenti sociali, psicoterapeuti, educatrici, assistenti domiciliari, personale socio sanitario, responsabili di enti pubblici e privati, altre associazioni attuando anche forme di collaborazione occasionale, incarichi professionali, convenzioni e quant'altro ritiene opportuno ;

f) Promuove e attua iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi;

h) attua, per coloro che si occupano di persone affette da malattia di Alzheimer e altre forme di demenza e per chiunque sia interessato a tali patologie anche in collaborazione con le figure di cui al punto e): corsi di formazione e informazione, gruppi di "auto aiuto", gruppi "psico educativi" colloqui individuali e quant'altro ritiene utile al fine di far conoscere la malattia, gestirne e sintomi, superare il disagio connesso e fare le scelte assistenziali più adeguate;

i) collabora con enti pubblici e privati, altre associazioni, case di riposo, centri diurni, strutture ospedaliere e sanitarie in genere, per assistere le persone affette da malattia di Alzheimer e altre forme di demenza e i loro familiari;

j) fornisce attività di accompagnamento sui trasporti effettuati da enti pubblici e privati e da altre associazioni;

k) fornisce attività di assistenza e sostegno domiciliare sia alle persone affette da demenza che ai loro familiari in collaborazione anche con le figure professionali di cui al punto e);

l) Cura il collegamento con tutte le Associazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità,

m) Opera comunque in qualunque modo venga ritenuto utile od opportuno per migliorare la posizione assistenziale, sociale e umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer, di altre forme di demenza e disturbi correlati, e delle loro famiglie.

3.2 Per l'associazione vi è il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ma potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460 e dal D.M.- Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995 e successive modifiche e integrazioni.

Art 4

4-1 Il patrimonio dell'Associazione ALZHEIMER BASSO FRIULI E VENETO ORIENTALE-ONLUS è formato:

dalle entrate che sono costituite come segue:

a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

b) da contributi di organismi internazionali, dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche o giuridiche;

c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi o associati;

d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e non continuativa e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

4.2 I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

4.3 Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato



Art5

L'esercizio finanziario dell'associazione ALZHEIMER BASSO FRIULI E VENETO ORIENTALE-ONLUS decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale che dovrà essere presentato agli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

Gli eventuali avanzi risultanti dal bilancio annuale dovranno essere interamente destinati al finanziamento delle attività istituzionali dell'ente di cui all'art. 3. essendo espressamente vietata la distribuzione e/o assegnazione degli stessi fra gli associati anche in modo indiretto. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Il bilancio annuale è costituito dal rendiconto annuale economico, dalla situazione finanziaria e da una relazione morale sull'attività svolta.

I bilanci preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio direttivo sono a disposizione dei soci almeno trenta giorni prima dell'assemblea di approvazione.

Art 6

6.1 All'Associazione ALZHEIMER BASSO FRIULI E VENETO ORIENTALE -ONLUS possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.

6.2 L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

La domanda di adesione comporta, di per sé, l'accettazione dello statuto e l'impegno di uniformarsi ad esso.

6.3 Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Gli associati di maggiore età, purchè in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Art.7

7.1 Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale. Gli associati hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi della associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

Tutte le cariche associative sono gratuite salvo il rimborso spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.

7.2 Il comportamento del socio verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere



D. M.

improntato alla assoluta correttezza e buona fede, lealtà e onestà.

7.3 Il socio deve inoltre osservare quanto stabilito dal presente statuto, attenersi alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, sostenere gli organi sociali nel normale assolvimento dei compiti statutari che ad essi competono.

7.4.1 L'entità della quota di associazione viene annualmente stabilita dal consiglio direttivo.

7.5 Gli associati si impegnano, altresì, a partecipare alle spese, per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo.

7.6 I contributi annuali devono essere versati in un'unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno e comunque entro l'assemblea annuale dell'anno successivo. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

7.7 Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Art 8

8.1 La qualità di Socio viene meno per:

Dimissioni volontarie - ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.

Morte;

Decadenza deliberata dall'assemblea a carico del Socio che sia moroso da oltre un anno, nel pagamento, della quota associativa;

Esclusione: l'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'assemblea

Il socio escluso potrà proporre ricorso all'assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 giorni dal ricevimento.

Art.9

9.1 L'associazione ALZHEIMER BASSO FRIULI E VENETO ORIENTALE-ONLUS risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

9.2 L'associazione risponde con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

9.3 L'associazione previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 10

10.1 Organi dell'Associazione sono:

a) Assemblea dei Soci

b) Consiglio Direttivo


e) Presidente

d) Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo)

10.2 Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Art.11

11.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci.



11.2 Il godimento di tutti i diritti, compreso quello del voto, resta automaticamente sospeso per i Soci morosi.

11.3 I soci possono farsi rappresentare da un altro socio munito di delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo due altri soci.

Art.12

12.1 L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente con avviso affisso nei locali della sede dell'associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione nonché, ove sarà possibile, con il medesimo anticipo, mediante lettera ai Soci oppure pubblicazione dell'avviso sul Notiziario dell'Associazione o su altri organi di stampa diffusi a Latisana oppure mediante avviso telefonico.

12.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo (che può essere diversa da quella della sede dell'associazione purché nella Regione Friuli Venezia Giulia) dell'adunanza e l'elenco delle materie trattate.

Art.13

13.1 L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. All'assemblea spettano i seguenti compiti in sede ordinaria

1. eleggere i membri del Consiglio Direttivo, e i revisori dei conti se previsti dall'assemblea stessa,

2. discutere e deliberare sulla relazione del consiglio direttivo relativa al rendiconto e all'attività svolta dall'ente, sul rendiconto consuntivo e sul bilancio preventivo

3. sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo

4. fissare su proposta del consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese,

5. deliberare sulle direttive di ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;

6. sulla decadenza- esclusione dei soci

in sede straordinaria delibera:

1. sulle modifiche dello statuto sociale

2. sulla fusione con altre Associazioni o Enti

3. sulla trasformazione della struttura giuridica dell'Ente

4. sulla cessazione, liquidazione ed eventuale destinazione delle attività dell'ente ad Associazioni od Enti aventi finalità uguali o affini.

13.2 L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci. In questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta, la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 giorni prima della convocazione dell'assemblea


Art.14

14.1 Per la validità delle assemblee, ordinarie e straordinarie, in prima convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci.

14.2 In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima l'assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

14.3 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza di voti

14.4 Le delibere relative alla modifica del presente statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica



D. M.

14.5 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

Art.15

15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi è presieduta da persona nominata dall'assemblea stessa.

15.2 Delle riunioni dell'assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'assemblea. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno diritto di trarne copia.

Art.16

16.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri, eletti, in modo democratico, a maggioranza relativa dall'assemblea ordinaria essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

16.2 Del Consiglio Direttivo possono far parte tutti i soci, se uno o più membri per qualsiasi ragione cessassero dal loro ufficio prima della fine della durata stabilita, l'assemblea dei soci rieleggerà uno o più sostituti che rimarranno in carica fino all'assemblea che provvederà alla nomina definitiva. Qualora però venisse meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, i membri superstiti del consiglio dovranno provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea per loro immediata sostituzione.

16.3 Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto e non è ammessa delega

16.4 Nella prima seduta il consiglio Direttivo elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario. Il presidente e il vicepresidente del Consiglio Direttivo sono automaticamente presidente e vicepresidente dell'Associazione

16.5 Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire, a sua discrezione, gruppi di lavoro composti, parzialmente, anche da non consiglieri su determinati argomenti attribuendogli compiti istruttori e referenti.

16.6 Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; esso ha quindi facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità dell'Ente nei limiti stabiliti dal presente statuto e dalle direttive approvate dall'assemblea generale.

16.7 In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporli a ratifica di quest'organo nella sua prima riunione successiva.

16.8 Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea generale, per l'approvazione, il rendiconto consuntivo dell'anno trascorso insieme alla relazione sul rendiconto stesso e sull'attività dell'Associazione.

Art.17

17.1 I consiglieri assenti dal Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo a tre consecutive riunioni del consiglio si intenderanno automaticamente decaduti dall'ufficio.

17.2 Il presidente (ovvero in caso di sua assenza o impedimento il vicepresidente) convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto da tanti consiglieri che rappresentino complessivamente almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo.

17.3 La convocazione del Consiglio Direttivo avviene a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno almeno cinque giorni prima della riunione. In casi di emergenza è ammessa la



A. lei.

convocazione per telegramma o telefonicamente purché almeno un giorno prima della riunione.

17.4 Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipare, se nominati, i revisori dei conti; possono di volta in volta essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche gli altri Soci nonché altre persone che si ritiene opportuno per gli argomenti trattati.

17.511 Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. In caso o impedimento di entrambi la riunione è presieduta dalla persona designata dal consiglio direttivo stesso. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

Art.18

18.1 il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, Il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

18.2 il segretario, nominato dal consiglio direttivo

-cura le verbalizzazioni delle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo

-provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri degli associati e dei volontari

-è responsabile della corrispondenza dell'associazione

In caso di sua assenza nelle riunioni dell'assemblea o del consiglio direttivo verrà nominato seduta stante un sostituto che redigerà il verbale di tale riunione.

18.3 il tesoriere nominato dal consiglio direttivo

-provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento agli obblighi fiscali e contributivi, nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate e alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;

-svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal Presidente

Art.19

19.1 11 Collegio dei revisori dei conti, se esistente, è l'Organo di controllo della contabilità sociale. L'assemblea delibera la sua istituzione.

19.2 Esso si riunisce almeno una volta l'anno ed è composto da tre membri, anche non Soci, eletti dall'Assemblea che durano in carica tre anni. Agiscono di propria iniziativa su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio, fatta per iscritto e firmata. Il revisore o collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci. Possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

Art.20

20.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da tre a quindici membri che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto.

20.2 I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non Soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico.

20.3 Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Presidente, esprime il proprio parere sulle questioni ad esse sottoposte dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

20.4 1 membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori.



Art.21

21.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art.22

22.1 L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea straordinaria secondo le modalità di cui all'art 27 c.c

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi,
- b) per altre cause di cui all'art.27 c.c.



22.2 In caso di scioglimento o cessazione dell'attività i beni dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art.23

23.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano

Registrato addì 3 FEB. 2014 quale allegato A
alfolto 158 3
Liquidazione enti

P. IL DIRETTORE PROVINCIALE
Eliana Kodermac
L'addetto
IL FUNZIONARIO
Vito Motta AITOKRI



A.M.